



Decisione n. 2284 del 27 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 29 gennaio 2020, in relazione all’istanza di correzione della decisione n. 2078 relativa al ricorso n. 3083, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. In data 2 dicembre 2019 questo Collegio ha adottato la decisione n. 2078, pubblicata il successivo 9 dicembre, con la quale ha accolto il ricorso n. 3083, conclusivamente ritenendo sussistente “... *il diritto del Ricorrente ad essere risarcito del danno occorso, per il quale si riconosce un ristoro, in via equitativa, di 35.009,58 euro - quale differenza tra la somma complessivamente investita, pari a 46.948,08 euro, e i dividendi incassati (pari a 3.586,80 euro), nonché il 50% del valore attuale dei titoli come*

risultante dalle quotazioni disponibili sull'Hi-Mtf (8.351,70 euro) – che, rivalutato, si attesta a € 37.390,23, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo”.

In data 13 dicembre 2019 il Ricorrente ha presentato istanza di correzione della decisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in seguito “Regolamento ACF”), ponendo a base della stessa le seguenti considerazioni/richieste:

“1. Revisione della percentuale di ristoro per il danno subito da computare nella misura del 100% (anziché il 75%) del totale esborsato a titolo di sorte capitale;

2. Compensazione dei dividendi percepiti (€ 3586,80) a titolo di acconto in maggior somma per il danno ulteriore cagionato a parte Ricorrente cristallizzato nella plusvalenza mai realizzata pari ad € 3.108,00 (v. pagina 4) conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine impartito (01/2016).

3. Rivalutazione monetaria oltre interessi legali delle somme investite a titolo di sorte capitale, dalla data di ogni singolo acquisto fino a decisione del Collegio (09.12.2019). In subordine, qualora l'Ill.mo Collegio NON dovesse ritenere valide le considerazioni sopra esposte:

1. Stabilire l'entità della sorte Capitale. Dalla decisione in esame (n. 2078/2019), il Collegio ha dichiarato di stabilire, in via equitativa, un risarcimento danni pari ad € 35.009,58 pari al 75% dell'importo originariamente investito, al netto dei dividendi percepiti (€ 3.586,80) e del 50% del controvalore dei titoli azionari attualizzato a 12/2019 (€ 9,70/cad.). Pur essendo ultroneo, non risulta chiaramente espresso dal Collegio che il possesso e la titolarità giuridica della totalità degli strumenti finanziari oggetto di ricorso rimangano esclusivamente in capo al Ricorrente il quale, a sua volta, avrà l'ulteriore onere di provvedere alla tentata vendita in conto proprio.

2. Calcolo della Rivalutazione. A titolo di rivalutazione sulla sorte capitale di cui al punto n.1, si evince un importo pari a € 2.380,65, senza però specificare gli ulteriori parametri indispensabili per avere contezza dell'ammontare esatto, quali gli importi presi a riferimento per il calcolo della rivalutazione medesima oltre le relative decorrenze.

3. *Calcolo degli interessi legali. Riguardo agli interessi legali, il Collegio ha stabilito che i medesimi vadano applicati sulla sorte capitale già rivalutata e quantificata in € 37.390,23, con decorrenza dalla data del reclamo sino al soddisfo – termine ultimo fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione (09.12.2019). Quello che non risulta chiaro... è se per data di reclamo vada inteso quello indirizzato all’Intermediario (12.07.2018) oppure il presente ricorso (presentato il 02.10.2018)”.*

DIRITTO

1. Va premesso che il Regolamento ACF sopra richiamato prevede, quale rimedio esperibile da ciascuna delle parti a fronte di una decisione assunta da questo Collegio, la possibilità di richiederne la correzione per errori materiali (art. 17). Eventuali istanze di riesame nel merito della decisione non sono, in quanto tali, inquadrabili nell’ambito applicativo dell’art. 17 del Regolamento ACF, né in altre disposizioni disciplinanti il funzionamento di quest’Arbitro.

Nel caso di specie, il Ricorrente, pur formalmente qualificando la propria istanza come di correzione, tuttavia mira alla “*revisione*” della stessa relativamente al *quantum* liquidato a suo favore con la richiamata decisione.

Al riguardo si rileva che, con riferimento alle richieste di cui ai punti: 1. “*Revisione della percentuale di ristoro per il danno subito da computare nella misura del 100% (anziché il 75%) del totale esborsato a titolo di sorte capitale*” e 2. “*Compensazione dei dividendi percepiti (€ 3586,80) a titolo di acconto in maggior somma per il danno ulteriore cagionato a parte Ricorrente cristallizzato nella plusvalenza mai realizzata pari ad € 3.108,00 (v. pagina 4) conseguente alla mancata esecuzione dell’ordine impartito (01/2016)*”, quanto eccepito dal Ricorrente di certo non può ricondursi nell’alveo di un possibile errore materiale, proponendo piuttosto criteri alternativi per la determinazione del danno occorso rispetto a quelli fatti propri da questo Collegio. Il che non rende, *in parte qua*, ammissibile l’istanza.

2. Con riferimento, invece, alla richiesta di “*revisione*” di cui al punto 3. “*Rivalutazione monetaria oltre interessi legali delle somme investite a titolo di sorte capitale, dalla data di ogni singolo acquisto fino a decisione del Collegio (09.12.2019)*”, tale richiesta

- oltre ad essere ammissibile ai sensi del richiamato art. 17 del Regolamento ACF - risulta altresì fondata e, dunque, va accolta, con conseguente ricalcolo dell'importo riconosciuto a titolo di rivalutazione sulla sorte capitale per ciascun acquisto, in misura complessivamente pari a euro 3.605,20.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento dell'istanza di correzione della decisione n. 2078, avanzata dal Ricorrente in data 13 dicembre 2019, ridetermina in euro 3.605,20 (in luogo di euro 2.380,65) l'importo da applicarsi a titolo di rivalutazione monetaria in relazione agli importi liquidati con la decisione medesima.

Dalla data di ricezione della presente decisione decorre un nuovo termine di trenta giorni per l'adempimento da parte dell'Intermediario della decisione n. 2078.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi